



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLAIO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

ORDINANZA

N. 125 DEL 29/12/2025

OGGETTO:

Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnicici di qualsiasi tipologia sul territorio comunale durante le festività di fine/inizio anno (dal 30 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026).

IL SINDACO

Premesso:

- che per tradizione e consuetudine le festività ed eventi di fine d'anno vengono celebrati con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- che tale usanza comporta un oggettivo pericolo, anche per i materiali pirotecnicici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi potenzialmente in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, per coloro che li maneggiano e per coloro che dovessero essere fortuitamente colpiti;
- che l'uso di petardi e mortaretti, inoltre, può determinare una serie di conseguenze negative anche per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolinità delle persone;
- che analogamente è esposto alle medesime conseguenze negative tutto l'ambiente nonché gli animali domestici e non, presenti nel territorio;

Considerato:

- che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi sono sempre stati causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di soggetti che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- che tra le categorie a maggior rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnicici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali d'affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnicici ad effetto scoppiettante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto da indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolinità e più in generale per la sicurezza stradale;

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, anche ai sensi dell'articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Ritenuto che, comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami della sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzati e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

Posto che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la propria e per l'altrui sicurezza;

Visti:

- la Circolare della prefettura di Messina prot. n. 0135341 del 16.12.2025;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11015/110 del 22.12.2018;
- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplodente. In particolare, il suddetto art. 57 prevede: "Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi";
- gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), 674 (Getto pericoloso di cose), 679 (Omessa denuncia di materie esplodenti) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del codice penale;
- la legge n. 689 del 24.11.1981 e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge 125/2008 e la Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;
- IL Decreto del Ministero dell'Interno datato 05.08.2008, in particolare, l'art. 1 rubricato: *Incolumnità pubblica e sicurezza urbana*:
- l'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- la legge 241/90 che consente di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

Considerata la necessità di intervenire al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose e di disturbo alla quiete pubblica ei sensi dei citati artt. 50 e 54 del D. Lgs.vo n. 267/2000 ss.mm.ii;

ORDINA

ai fini della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, del patrimonio pubblico e degli animali

IL DIVIETO su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici, dello sparo di petardi, dello scoppio di mortaretti, dell'accensione di botti e prodotti pirotecnicici di vario genere

e di qualsiasi tipo – anche se di libera vendita – nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026

STABILISCE

Salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 07.08.1990 n. 241 ss.mm.ii, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 nr 1034 ss.mm.ii, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania ovvero entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Regione Sicilia.

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza:

- al Settore Vigilanza;
- all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione;
- alla Stazione dei Carabinieri di Santa Teresa di Riva;

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza

**IL SINDACO
Dott. Matteo G. Francilia**